

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 26 febbraio 2020

Sul disegno di legge:

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto in conversione dispone la proroga di termini legislativi di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, recando al contempo misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica;

rilevato che le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 estendono di un anno, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione della disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni, e che tale proroga consente di superare le censure di "trattamento meno favorevole e mancanza di protezione contro l'impiego abusivo a tempo determinato nel settore pubblico", mosse dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/4321;

preso atto che l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, in materia di agevolazioni postali all'editoria, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in materia di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 5, comma 3, differisce di un anno, fino al 1° gennaio 2021, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici o educativi, previsti dal decreto legislativo n. 26 del 2014, in merito ai quali è attualmente pendente la procedura di infrazione n. 2016/2013, in quanto ritenute misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi rispetto alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

considerato che l'articolo 35, comma 1, introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. In particolare sono disciplinati: l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario; l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario; nonché l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione;

considerato che il comma 1-ter dell'articolo 35 dispone l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

Livorno-Grosseto-Civitavecchia, e prevede che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte già aperte al traffico della medesima autostrada. Viene altresì previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A. procedano alla revisione della Convenzione unica vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento al citato articolo 35, comma 1, che prevede una modifica regolatoria in materia di revoca della concessione e la contestuale disapplicazione di norme convenzionali, tra cui l'articolo 9-*bis* della Convenzione unica, che prevede in caso di “mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio” la risoluzione di diritto della convenzione stessa, si ricorda che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419, aveva censurato la sostituzione unilaterale del contratto di concessione, avvenuto mediante l'imposizione della Convenzione unica, senza fornire motivazioni circa gli scopi perseguiti né orientamenti sulle modalità di applicazione, e che al fine di superare tali censure, l'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, ha modificato la disciplina sulle concessionarie autostradali (recata dall'articolo 2, commi 82-90, del decreto-legge n. 262 del 2006), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del Governo e i rischi di retroattività. Valuti, pertanto, la Commissione di merito, se la predetta modifica del rapporto concessorio non sia da considerare come modifica unilaterale alla stregua di quella oggetto della citata procedura di infrazione;

b) in riferimento all'articolo 35, comma 1-*ter*, si richiamano i contenuti della recente sentenza del 18 settembre 2019 (causa C-526/17), nell'ambito della quale la Corte di giustizia dell'UE ha statuito che l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione unica del 2009, nella parte in cui proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione relativa alla tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 1-*ter*, del decreto-legge sono quindi finalizzate a superare il contenzioso europeo provvedendo, in linea con le conclusioni della Corte di giustizia dell'UE, a riportare al 31 ottobre 2028 la scadenza della gestione da parte della concessionaria delle tratte già aperte al traffico.

Pietro Lorefice